

Decreto del Commissario *ad Acta*
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009)

Decreto n. 00076/2009

Oggetto: sospensione erogazione dei prodotti alimentari apteici ai pazienti con Insufficienza Renale Cronica a carico del SSN.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che, con delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 ottobre 2009 il Prof. Elio Guzzanti è stato nominato commissario *ad acta pro tempore* per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel Piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

VISTA la L.R. 6 febbraio 2003 n.2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003 (legge regionale 20 novembre 2001 n.25 articolo 11)" e in particolare il comma 2 dell'articolo 65 che prevede che la Giunta Regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, stabilisca i destinatari e le modalità di erogazione dei prodotti apteici da parte delle Aziende USL;

VISTA la DGR del 24 gennaio 2003 n.34 "Bilancio annuale e pluriennale 2003-2005. Approvazione documento tecnico (art. 17, comma 9, L.R. 20 novembre 2001, n.25)" e nella fattispecie i capitoli di bilancio compresi nelle Unità Previsionali di Base-UPB H11;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 5 dicembre 2003, n.1322 inerente il finanziamento alle Aziende USL per l'erogazione dei prodotti apteici per i pazienti con insufficienza renale cronica -IRC in trattamento conservativo;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 27 febbraio 2007, n.112 inerente "Integrazione dell'elenco dei prodotti apteici di cui al punto 3 della D.G.R. n. 1322 del 5 dicembre 2003 avente in oggetto "Finanziamento alle Aziende USL per l'erogazione dei prodotti apteici per i pazienti con insufficienza renale cronica -I.R.C. in trattamento conservativo".

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 che definisce i livelli essenziali di assistenza -LEA e pertanto le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente;

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n.311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" ed in particolare l'art.1, comma 180 che ha previsto per le Regioni interessate, qualora si verificasse una situazione di squilibrio economico - finanziario, l'obbligo di procedere ad una ricognizione delle cause ed alla conseguente elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio;

VISTA l'Intesa Stato - Regioni del 23 marzo 2005 che in attuazione della Legge Finanziaria dello Stato pone in capo alla Regione:



Decreto del Commissario *ad Acta*
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009)

Segue Decreto n. V0076/2009

l'obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento (art.6);
la stipula - in relazione a quanto disposto dall'art.1 comma 180 della Legge 30 dicembre 2004 - con i Ministri dell'Economia e della Salute di un apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (art.8);

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n.296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e, in particolare:
l'art.1, comma 796, lett. b) che ha istituito per il triennio 2007 - 2009 il Fondo transitorio per le regioni con disavanzi elevati, subordinando l'accesso allo stesso alla sottoscrizione di un apposito accordo, tra i Ministri della Salute, dell'Economia e Finanze e la Regione interessata, ai sensi dell'art.1, comma 180, della L. n.311/04;

PRECISATO in proposito che, così come previsto dallo stesso art.1, comma 796, lett. b), il predetto accordo deve essere comprensivo di uno specifico piano di rientro, contenente tra l'altro le misure per l'azzeramento del disavanzo entro il 2010;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2006, n.27 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (art.11, L.R. 20 novembre 2001, n.25)" e, in particolare, l'art. 8 concernente le misure di attuazione del patto nazionale sulla salute;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale del Lazio:
n.66 del 12 febbraio 2007 concernente: "Approvazione del "Piano di Rientro" per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004";
n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Preso d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del "Piano di Rientro";

CONSIDERATO che l'erogazione dei prodotti alimentari iproteici ai pazienti con Insufficienza Renale Cronica-IRC non rientra tra i livelli essenziali di assistenza -LEA;

PRESO ATTO che in tal senso si è espresso il tavolo di verifica nella seduta dell'1.04.2009;

RITENUTO pertanto necessario non far gravare gli attuali costi per l'erogazione dei prodotti alimentari iproteici ai pazienti con Insufficienza Renale Cronica-IRC sul capitolo di bilancio regionale compreso nelle Unità Previsionali di Base -UPB H11;



Decreto del Commissario *ad Acta*
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009)

Segue Decreto n. ~~00076~~ del 23 NOV. 2009

D E C R E T A

per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati ed approvati:

A partire dal 01 dicembre 2009, è sospesa l'erogazione gratuita a carico del Servizio Sanitario nazionale dei prodotti alimentari iproteici per i pazienti con Insufficienza Renale Cronica -IRC, come stabilito dall'articolo 65 della L.R. 6 febbraio 2003 n.2. Tale sospensione si rende necessaria per consentire la revisione dell'attuale normativa e rendere coerente la normativa regionale agli adempimenti previsti dal "Piano di Rientro".

Il presente decreto ha validità dalla data della sua adozione e verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Eljo Guzzanti

